

---

## **Ordinanza su le banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)**

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,  
ordina:*

### **I**

L'Ordinanza sulle banche del 17 maggio 1972 viene modificata come segue:

*Art. 3a*

<sup>4</sup> Non sono considerati depositi del pubblico i depositi di:

- d. deponenti presso associazioni, fondazioni o società cooperative sempre che esse non esercitino alcuna attività nel settore finanziario, che abbiano scopi ideali o di mutuo soccorso, che utilizzino i depositi esclusivamente a tale fine e che la scadenza dei depositi sia di almeno sei mesi; o

*Art. 62b* Disposizioni transitorie della modificazione del

<sup>1</sup> Associazioni, fondazioni e società cooperative che a seguito dell'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza detengono depositi del pubblico illegittimi ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 della legge, devono rimborsarli entro due anni dall'entrata in vigore della modifica.

<sup>2</sup> In casi giustificati l'autorità di vigilanza può prorogare il termine.

### **II**

La presente modifica entra in vigore il ...

..... 2008

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova